

FONTI E MEMORIE

Documenti tratti dai libri statutari della Terra di Batignano

Per rimediare ad un involontario errore di impaginazione, la pianta topografica del rapporto Corsica-Maremma e i documenti giustificativi dello studio « Economia corso-maremmiana nel '400 » del prof. Imberciadori devono essere considerati parte integrante dello studio stesso, comparso nel numero di marzo 1968 della Rivista di Storia dell'Agricoltura.

I

PROVISIONE CONTRO DELLI CORSI

Considerata la grande disonestà e mancamenti li quali si fanno per li Corsi massime nella nostra Maremma, attese le proferte fatte per li Corsi abitanti e ammassanzati nel nostro contado, desiderosi di vivere pacificamente, massime li abitanti nelle terre scritte di sotto, li quali sono contenti pigliare l'imposta sopra di loro castigare li corsi, li quali facessero o fare volessero alcun mancamento o disonestà nel nostro contado, offerendosi eziandio ogni danno pagare, quando per la comunità gli fusse dato caldo di qualche persona che aitasse a fare tale esecuzione, e providere che sia ed essere s'intenda commesso all'ill/mo signor Capitano di Popolo, Gonfalonieri e quattro di Biccherna che abbino a condurre Vecchione e Pedicone di Pereta con sei cavalli e dieci paghe con quelli medesimi modi di pagamento che fu condotto il prossimo Bargello passato: La quale condotta duri tre mesi fermi e tre a beneplacito del Consiglio del Popolo a fare gli effetti sopradetti, e che li Corsi abitanti nelle terre iscritte, si obblighino in di quindici emendare ogni danno che in detto tempo da alcuno Corso fosse fatto nel nostro contado e se alcuno fosse morto ovvero rubbato da alcuno Corso, sieno tenuti li Corsi delle dette terre perseguirli con ogni diligenza, infino a tanto che lo diano morto o preso sotto pena di fiorini cento, da pagarsi al Monte del nostro Comune, obbligandosi solennemente alle dette pene e danni ciascuno delle terre infrascritte per quelli delitti che nelle terre dove saranno si commetteranno, e non essendo nella corte delle infrascritte terre, si intenda di quello obbligata quella delle iscritte terre, la più vicinale: quali obbligazioni, come di sopra si dice, si debbino fare solennemente per li nostri ufficiali, ricevuti in nome del nostro Comune, e di chi ricevesse danno; benché qualunque persona pigliasse alcun delinquente, lo debbi ripresentare al primo of-

fiziale del nostro Comune che possa far sangue. I quali ufficiali sieno tenuti fare quanto sopra ragione; che Vecchione e Pedicone sieno tenuti metter sotto loro condotta, almeno cinque uomini della nostra città o del contado ad elezione dell'Ill.mi Gonfalonieri, e quattro Maestri dovendosi scrivere per li quattro di Biccherna, come li altri soldati, e dovendo state a ubbidienza come li altri.

Grosseto, Manciano, Montemerano, Montepescali, Caparbio, Batignano, Gioncarico, Port'Ercole, Ischia, Compagnatico, Cotone, Talamone, Montorgiali, Pereta, Magliano, Roccalbegna e Monteano. Item provvidero che per sei mesi a venire, cominciando a mezzo Agosto passato, non possa essere ricevuto in nessuna delle nostre terre o luoghi di Maremma alcun Corso il quale fosse venuto o venisse in detto tempo, pena fiorini cento a qualunque vi stesse più che tre dì; li ufficiali sieno tenuto, sotto pena di fiorini venticinque mandare li Bandi infra due dì da poi che gli sarà data notizia dal M.G.; in simile pena si intenda cadere qualunque persona gli desse aiuto o favore.

Senis die XVII Settembris 1475.

II

LEGGIE FATTA PER LA BALIA CONTRO LI CORSI

Considerati li grandi et inestimabili danni, furti e ruberie si fanno nelle nostre Maremme per li Corsi; et volendo cercar tutte quelle vie medianti le quali si possa ovviare alle cose predette e raffrenare li detti Corsi dalle loro male opere, medianti quei Corsi che sono stanti e abitanti e posseggono beni nelle nostre Maremme, li quali molte volte prestano favore segretamente ai detti delinquenti; et però providero et ordinarono che per l'avvenire s'intenda che tutti li danni, mancamenti o furto e ruberie che si fanno per le terre o vero loro corti nel Contado, e distretto di Siena e massime nelle Maremme, si debbino pagare o mendare e sodisfare e restituire per li Corsi abitanti e stanti nel detto contado e Marina di Siena in questo modo cioè che in quelle terre e contorni dove fusse fatto il danno, furto, mancamento o rubberia, tutti li Corsi che abitano, stando in dette terre, e Corsi sieno obbligati e tenuti all'emenda e soddisfazione di detti danni, provandosi però per tre testimoni di fama e che per fama tenghino e credino essere stati fatti per li Corsi; essendo li Officiali de luoghi, sotto pena di essere privati degli offizi, immediate fatto il danno e provato per tre testimoni di fama, come sopra si è detto, tenuti gravare tutti li Corsi abitanti in quel luogo, quelli che potrà avere, e pagare e soddisfare detti danni: sì che soddisfatti e pagati interamente tutti quelli, che averanno ricevuti tali danni: et la presente provisione si debba per legge osservare e debbasi pubblicamente bandire e descrivere nelli Statuti delle terre del Contado e Maremme predette; et li detti officiali, che fanno pagare tali danni debbino avere soldi due per lira di tutte le somme che mon-

tassero detti danni delli detti Corsi; e questo acciò che abbiano causa con più diligenza esser vigilanti e ostare che tali mancamenti e danni non s'abbiano a fare.

Fu pubblicamente bandita questo dì 22 di luglio 1489 detta Provvisione.

III

LEGGE FATTA PER LI MAGNIFICI OFFIZIALI DI BALIA DELLA MAGNIFICA CITTA' DI SIENA CONTRO LI CORSI PRESENTATI PER IL BRACCETTO CORSO E CONESTABILE

A dì 29 Marzo 1490.

In prima providero e ordinarono che tutti quelli della nazione Corsa che fussero venuti nel contado e iurisdizione di Siena, non possino stare né dimorare per alcun modo in quello di Siena: Intendendosi per quelli fussero venuti di maggio in qua, ma debbano partire e nessuno li possa ricevere per alcun modo, sotto pena di ducati venticinque d'oro e d'essere obbligati per tutti i danni che per loro fossero fatti: Della qual pena la metà s'intenda e sia applicata al Monte del Magnifico Comune di Siena; la quarta parte allo accusatore e il suo nome sia tenuto segreto; e l'altra parte sia di quell'uffiziale che ne farà esecuzione con effetto.


Item che nessuno possa per alcun modo appigionare o in altro modo prestare o concedere casa ad alcuno che nuovamente venisse ad abitare sotto la pena sopradetta, da pagarsi come di sopra si contiene.

Item che nessuno possi pigliare né tenere per garzone o fante alcuno della nazione corsa, se non possedesse beni stabili, suoi propri o veramente non averà dato ricolta di ducati ventiticinque d'oro, sotto la pena sopradetta, da pagarsi ne modi sopradetti e tal ricolta sia della nazione corsa e non altrimenti.

Item che quando si avesse a restituire o mendare alcuno danno per alcun luogo dove quei Corsi che vi stanno et abitano, non fussero sufficienti a pagarlo, sieno obbligati generalmente tutti gli altri Corsi degli altri luoghi ove fossero; dichiarando che tutti li danni, che si vedranno apertamente essere stati fatti per li Corsi, li paghi et emendi la nazione corsa nel modo sopra detto; et in caso che manifestamente non si sapesse, che li Corsi avessero fatto tal danno, allora sia rimessa la dichiarazione di chi avesse a soddisfare tal danno alli spettatissimi signori Offiziali di Balia. Li quali solo debbino dichiarare per chi si debba soddisfare e alla loro dichiarazione si stia; et li uffiziali dei luoghi dove accadesse tale restituzione da farsi, sieno tenuti sotto pena della perdita dei loro uffizi, immediate passato il tempo di otto dì, se con effetto non aranno gravati i delinquenti o chi obbligato fosse per loro, et abbino soldi due per lira di tutto quelli eseguiranno con effetto per quanto sarà la emenda e restituzione del danno; e questo in caso le parti non fossero concordi insieme.



Torica e Maremma toscana alla morte di Lorenzo il Magnifico (1492)



☐ Principali località di immigrazione.

Item che se quelli della nazione corsa che fossero venuti da maggio in qua volessero stare e dessero ricolta della nazione corsa di ducati venticinque d'oro e di vivere onestamente e approvandosi per li ufficiali e priori de luoghi dove stare volessero, possino stare senza dette pene, dando detta ricolta in tempo delli dì quindici.

Item che se accadesse che alcuno non stessee a ragione cioè della nazione corsa, e non osservasse le cose sopradette, che i loro parenti infino al terzo grado debbino procurare di ridurlo a buon vivere, prometter per lui e fargli la ricolta per li danni che commettesse, o vero lo faccino partire dal contado e iurisdizione di Siena; altrimenti sieno obbligati loro per tutti li mancamenti e danni che facesse; non disobligando però alcuno della nazione corsa per vigore del presente capitolo, dalle cose sopradette come si contiene negli altri capitoli sopradescritti.

Franciscus Jhoannes de Batignano notarius de mandato scripsi.

IV

CERTE PROVISIONI PER LI CORSI BUONI E CATTIVI

In prima provvidero e ordenarono che per lo avvenire, acciò che li Corsi buoni e benestanti sieno ben veduti e ben trattati e abbino causa per loro avvenire di proseguire a bene operare e far massarizia, che tutti li buoni e persone di nazione corsa li quali sono stati e abitino assiduamente nel contado e Maremme nostre per tempo di anni vinti e che hanno e possegono in quelle terre dove abitano, almeno la valuta in cose stabili di fiorini cinquanta questi tali sieno trattati e reputati dalli ufficiali di esse terre e dal Bargello in tutte le cose come veri terrieri e come gli altri originari terrieri di dette terre, dove abitano; e questo s'intenda in quanto alla punizione e non altro; e similmente il Bargello che è di presente e quelli che per lo avvenire saranno, non possino procedere contro de detti corsi, che sono abitati vinti anni, e posseggono la valuta di cose stabili di fiorini cinquanta né contra di loro abbi autorità o cognizione stando in questa forma e modo cioè che quando esso Bargello avesse alcun indizio che delli detti o alcuno di essi per malefizio o delitto per loro commesso, possi solamente procedere alla cattura cioè pigliarlo, non procedendo però contro di lui ad alcuna altra cosa, e subito che l'averà preso darne avviso alla Balia e di poi secondo che per la Balia sarà deliberato, tanto si eseguisca, sì che in effetto il detto Bargello contra li detti Corsi non possa procedere se non alla cattura.

Item per simile modo e forma si mandi per quei Corsi che sono abitanti per tempo di anni dieci nel contado e Maremme li quali hanno e posseggono beni in cose stabili per la somma e quantità di fiorini cento, nelle terre dove abitano, per li quali si osservi in tutto e per tutto come di sopra è detto e tutti li altri Corsi li quali al presente abitano nel contado e Maremma, quantunque non sieno abitanti anni dieci, se hanno e posseggono nelle terre ove abitano li beni stabili di somma e

valuta di fiorini dugento, sieno trattati come li altri suddetti e contra di loro per lo detto Bargello non si prendino se non nel modo e forma di sopra dichiarata; e per tutti li altri Corsi, si osservi secondo le leggi che sono ordinate.

Item providero e ordinarono acciò che li altri maligni e quelli che non vogliono bene vivere, sieno puniti, dissipati e cacciati: e che li detti Corsi abitanti e li altri terrieri abbino a dare favore al Bargello e alli altri Uffiziali di perseguire e pigliare li altri tutti; e providero e ordinarono che nelle terre del contado e Maremma nostra in comunità e in particolarità sieno obbligate ad ogni richiesta e bolontà e requisizione del Bargello o delli altri uffiziali o Commissari, che avessero commissione e subito che seranno richiesti pigliare l'arme e dar favore alli detti uffiziali o Bargiello con quella quantità di fanti che gli bisognasse in detta terra, dove li richiedesse, e quando fossero negligenti in ciò, il detto Bargiello e li altri Uffiziali ne debbino subito dar notizia alla Balìa; e si intenda tale comunità essere caduta in pena di fiorini cento e in quello più piacesse all'arbitrio della Balìa, e le presenti provisioni si debbino registrare nelli Statuti delle dette terre.

Anno Domini 1490 Indictione ottava die vero vigesima septima Augusti.

Item che le spese fatte per li Corsi in Siena, per questa causa s'intendono che in ogni terra si paghino per li Corsi tutti per lira e soldo.

Bernardinus Ambrosi notarius de Senis de mandato scripsi.

V

CERTE PROVISIONI ELETTE

In primo providero e ordenarono che il Bargello s'intenda condotto tutto il mese prossimo di Settembre, con cento daghe come al presente ha, e debba per suo soldo e salario ducati dugento per ciascun mese. Li quali dugento ducati, si paghino in questo modo e forma cioè:

Ducati cento ne paghi il Comune di Siena ne membri de Paschi per ciascun mese e che il camarlengo dei Paschi li debba pagare e porli a conto del Comune di Siena.

Item per lo resto che sono ducati cento, ciascun mese si debbano pagare per le infrascritte comunità in questo modo e forma cioè:

Batignano ducati 4.

Item providero che per l'avvenire cominciando in Calende di Luglio prossimo; tutti li Corsi abitanti e che fussero venuti ad abitare et così quelli che venissero per lo avvenire nel contado, distretto e Maremma di Siena li quali non posseggano beni immobili, per la somma e valuta di ducati venticinque d'oro, sieno obbligati pagare al detto Bargello soldi dieci per ciascuno e ciascun mese; e ciascuno corso dovendo pagare in quella terra o corte dove abiterà e starà; e tutti li detti Corsi sieno obbligati farsi scrivere e pagare ciascun mese al Bargello soldi

dieci per ciascuno e ciascun mese come sopra; sotto pena di lire dieci. Delli quali denari il Bargello debba tener conto e in fine del prossimo mese darne avviso di tutti i denari saranno colti dai detti Corsi a soldi dieci per uno, come di sopra; e parendo di poi al Colleggio di Balia, per la detta somma che sarà colta, diminuire le gravezze alle sopradette comunità o vero distribuirle in altro, se ne faccia quanto per Balia sarà deliberato: et che il Bargello sia obbligato riscuoterli e tener buon conto e infine del mese darne avviso; et sieno obbligati li padroni per li garzoni al pagamento a soldi dieci per uno, come al pagamento della pena, per quelli che non pagassero; e che li ufficiali delli luoghi sieno obbligati tener conto delli denari coglieranno e si pagheranno nelle mani del Bargello; et il detto Bargello sia obbligato in ogni terra denunziare e significare alli Officiali tutti li denari risquoterà per detta causa e tenere entrata e buon conto.

Item providero e ordinarono che per lo avvenire s'intenda e sia ordinato e per le leggie perpetua stabilito che tutti li Corsi maschi e femmine grandi e piccoli di qualunque grado o condizione si sieno che venissero a stare o abitare per alcun modo nella iurisdizione, ristretto, contado o Maremma di Siena o vero nella città di Siena, sieno obbligati pagare al Comune di Siena prima che sieno ricevuti, ducati due per ciascun capo o vero per ciascun Corso maschio o femmina grande o piccolo che si sia, cioè ducati due d'oro; li quali denari debbino pagare a un camerlengo che sarà ordinato in ciascuna terra e luogo dove venissero ad abitare e stare; essendo obbligati tutti li detti, Corsi, subito che verranno o entreranno nel contado, iurisdizione o distretto o Maremma di Siena farsi scrivere al detto Camerlengo o Coltore e pagar due ducati per ciascuno come sopra; altrimenti, se alcuno se ne trovasse che fosse venuto o non si fosse fatto scrivere e non avesse pagato, s'intenda essere caduto in piena di ducati dieci per ciascun corso e capi. Della qual pena ciascuno ufficiale ne possa essere conoscitore ed abbi la terza parte e l'altro terzo lo accusatore e l'altro terzo il Comune di Siena; e niente di meno poi sieno obbligati a pagare soldi dieci ciascun mese come li altri che di sopra nella prima provisione facemmo menzione.

Item per eseguire le predette cose in tutte le terre di Maremma si debba ordinare e deputare un camerlengo o vero coltore cioè ufficiale del luogo parendo di bisogno o vero altri come paresse al collegio di Balia. Li quali Camarlenghi e Coltore così deputati o vero li ufficiali de luoghi che saranno ordinati debbano aver per loro fatica e salario di tutto quello coglieranno con effetto avranno per loro entrata soldi due per lira e il resto sia pel Comune di Siena da distribuirli e spenderli in quello parerà alla Balia; e così facendo li parerà essersi assai proveduto al detto inconveniente che non se ne abbi per lo avvenire a moltiplicare in più quantità.

Anno Domini 1492. Die vero sexta juni.

Item si comanda come di sopra alli prefati Officiali che pubblicamente facciano bandire e notificare che qualunque comodità darà preso

o morto alcuno delli infrascritti maligni e facinorosi corsi, sieno liberi et esenti da ogni gravezza o imposta di denari da pagarsi alli Bargelli per ciascun mese, sì che per tale imposta per l'avvenire non gli sia dato alcun gravamento o molestia ed abbiano e avere debbano dal Comune nostro fiorini cento di denari contanti se lo presenterà vivo nelle forze nostre et se l'ammazzerà fiorini cinquanta come altre volte è stato per noi significato.

I nomi di quelli sono questi cioè:

CHIAPPINO, OLIVIERI, BROGIO, CRUCIANO di SANTI, CLANGIOLISTA da MONTEME, ANTONETTO, il SANNONE, ANTONI di CHITICACCIO, ANDREA suo fratello, RICCIARDETTO, ANDREA suo fratello, NICCOLAO da LESONA, ALUIGI con tre fratelli, MUSINO, CANGANO, GABRIELLO da MAGLIANO, BALDACCIONE, ADORNICIO, OCCHIONE, LEOFANTE, l'AMOROSO, CRUCIANO da CORSETTINO da FARNESE, ALOIGI da CORTI, MICHELETTO e FILIPPO abitanti a COLONNA, GASTONE, ANTONELLO, GANONE con tre nipoti, GRIGIONE, GIOVANNI, BARNABE buono corso, BERNARDETTO di TENTUCCIO corso, MARCHETTO dal VIVAIO, SIMONE BIGHETTA, FERTILEONE, nipote di GRIGION, JACOMETTO e TOMASINO, MARAGANO e COLOMBONE, parenti di MORUCCI o di letto luogo.

Rubertus Severinus Vicarius,

VI

PROVISIONE FATTA A DI' DUE D'AGOSTO (1493) CHE NON SI POSSINO TENER CORSI NÉ PER CAMPAL O MESSI

Fu venta e ottenuta la proposta nel Consiglio e richiesta per lupini 34 bianchi per il sì e 6 neri il contrario disponenti per lo no, come appare alle Reformagioni... che li Priori e Camerlengo per li tempi avvenire non possino prender Corsi né per messi né per campai, pena lire venticinque per uno e per ciascuna volta, da pagarsi di fatto; la qual pena sia mezza del Comune di Batignano e la altra mezza del Vicario, fatta l'esecuzione.

VII

BANDO per li Corsi

Per parte e comandamento delli Magnifici Officiali Signori di Balìa della Magnifica città di Siena, si fa bandire e comandare a tutti quelli che sono Corsi e di nazione corsa che non posseggano la valuta di fiorini cinquanta in cose stabili secondo le Leggi già ordinate contro li Corsi e tal nazione per infino a questo dì, si debba personalmente, nel termine che in dette leggi si contiene, assentare e partirsi dal contado

e iurisdizione di Siena; et in essa iurisdizione e contado più non debbano ritornare, sotto le pene che si contengono nelle Leggi già ordinate contro a tali inobbedienti e che non posseggono detta valuta di fiorini cinquanta e che non si partisero nel tempo e che venissero per l'avvenire di nazione corsa o ritornassero.

Anco si fa bandire e comandare che non sia alcuna comunità o altra persona particolare, così cittadini come sudditi, e sottoposti non ardisca o presuma ricettare o prestare alcun sussidio o favore ad alcuno corso di qualunque condizione, che di nuovo arrivasse nel territorio di Siena; ma quelli debbano perseguitare e scacciare e così persequitino e scaccino in modo che non vi abbino ricetto o recapito, sotto pena che nelle leggi si contiene a chi sarà inobbediente. Delli quali contrafacenti circa ogni e qualunque delle cose predette, si farà ricerca diligente per chi è deputato e averà autorità; procedarassi alla debita punizione; et però ciascuno si guardi dalla mala ventura, acciò non si possa allegare ignoranza.

Basilius Antonii Quirici Senensis Commissarius.

Anno Domini 1500. Indictione terza Die vero ultima Maj.